



GAUDIANO DI LAVELLO

DELIBERA COMMISSARIALE

Data: **11 OTT, 2016**

Delibera n° **221**

Oggetto: Rimborso spese processuali verso ricorrenti – ad Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. – sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, per l'importo pari ad € 598,00. Impegno di spesa e Liquidazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano

VISTA la Legge Regionale n° 33/2001 "Norme in materia di bonifica integrale";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n° 268 del 10/03/2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica di Basilicata all'Avv. Giuseppe Musacchio;

PREMESSO:

CHE per il ruolo anni 2011/12 le ditte ricorrenti riportate in elenco hanno ottenuto sentenze favorevoli relative ai ricorsi presentati presso la Commissione Provinciale di Potenza, così come di seguito riportato:

NOME	COGNOME	DOCUMENTO	SENTENZA
Carmela	Garramone	Prot. 436655/16	517/03/16
Francesco paolo	Garramone	Prot. 436655/16	521/03/16

CHE la Commissione Tributaria Provinciale di Potenza oltre che all'accoglimento dei ricorsi e, per effetto, l'annullamento delle Cartelle di Pagamento, ha condannato in solido questo Consorzio ed Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. al rimborso delle spese processuali dei ricorrenti;

CHE Equitalia Servizi di Riscossioni S.p.A. ha già provveduto al pagamento delle spese processuali sentenziate per l'ammontare complessivo pari ad € 598,00;





CHE con nota – 436655/16, registrate al n. 2694/16 del protocollo consortile, Equitalia Servizi di Riscossioni S.p.A. chiedeva il rimborso delle spese processuali sostenute in quanto tutte imputabili esclusivamente alla responsabilità di questo Consorzio, per l'ammontare complessivo pari ad € 598,00;

RITENUTO doveroso, quindi, liquidare la somma di € 598,00 ad Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.;

ACQUISITO il parere favorevole del Dir. Amministrativo Dott. Fileno Pennacchio;

DELIBERA

1. di **DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **IMPEGNARE** la somma complessiva di € 598,00 nell'U.P.B. 290 cap. 1 dell'esercizio 2016;
3. di **RIMBORSARE e PAGARE** ad Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. la somma di € 598,00, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate:
IBAN: IT74H0306905000100000014764;
4. di **AUTORIZZARE** i funzionari preposti alla redazione degli atti consequenziali;
5. di **DARE ATTO** che il presente deliberato è immediatamente esecutivo;
6. di **DARE ATTO** che la presente delibera, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n° 33/2001, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e merito, né a quello successivo di legittimità; per cui è da ritenersi eseguibile e verrà trasmessa alla Regione Basilicata qualora la richieda per l'attività di controllo;

Il Commissario Straordinario
(Avv. Giuseppe Pio MUSACCHIO)





Il Funzionario preposto alla gestione contabile ATTESTA che è stato assunto impegno contabile n. 484 Cap. UPB 730/1, e per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole

Data 7-10-2018

Il Funzionario

Il Funzionario estensore del presente deliberato esprime parere Favorevole

Data 07. 10. 2016

Il Funzionario


VISTO: Il Capo Settore

VISTO: Il Dirigente



Equitalia Servizi di riscossione SpA

Viale del Basento, 128 - 85100 Potenza
Tel. 09711945369 Fax 09711945401
Contact Center - Tel. 06.01.01 Fax 06.95050401



Equitalia
Servizi di riscossione

*Direzione Regionale Basilicata
U.O. Contenzioso Esattoriale*

Spett.le
Consorzio di Bonifica
Vulture Alto Bradano
c.da Gaudio
85024 LAVELLO (Pz)

Potenza, 20/19/2016
Prot. n. 436655

Oggetto: GARRAMONE CARMELA
R.G. 111/15 - CTP di Potenza - sentenza n. 517/03/16

Con riferimento al giudizio in oggetto, comunichiamo che la CTP di Potenza, con sentenza n. 517/03/16, ha accolto il ricorso in oggetto e condannato Equitalia Sud (ora Equitalia Servizi di Riscossione) ed il Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano al pagamento delle spese processuali.


La scrivente ha provveduto al pagamento richiesto ed in considerazione delle motivazioni della sentenza, tutte imputabili esclusivamente alla responsabilità dell'Ente impositore rimasto contumace, chiede che codesto Consorzio disponga il rimborso a favore della Equitalia Sud S.p.A. dell'importo totale pari ad Euro **299,00**.

A tal fine riportiamo le coordinate bancarie del conto corrente sul quale dovrà essere riversato il predetto importo:

IT 74H0306905000100000014764

Distinti saluti

Il Responsabile
Giuseppe Di Nicola



Allegati:

- copia sentenza
- nota calcolo

GARRAMONE CARMELA

DIRITTI E ONORARI		250,00
	15,00%	37,50
totale		287,50
	c.a.p. 4%	11,50
totale		299,00
	IVA 22%	
totale		299,00
ritenuta di acconto 20%		
spese liquidate in sentenza		
Netto a pagare		299,00



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI POTENZA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LEONE	MICHELE	Presidente
<input type="checkbox"/>	MURANO	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LAIETA	ANGELO ROCCO CARMEL	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 111/2015 depositato il 02/02/2015
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 092 2014 00094788 03 ASSENTE 2011 CONT. CONSORTILE
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 092 2014 00094788 03 ASSENTE 2012 CONT. CONSORTILE
- contro:
CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE ALTO BRADANO

proposto dal ricorrente:
GARRAMONE CARMELA
VICO GENZANO 1 85010 BANZI PZ

difeso da:
CIRIELLO AVV. AUGUSTO CARLO
VIALE MARCONI, 93 85100 POTENZA PZ

altre parti coinvolte:
AGENTE DI RISCOSSIONE POTENZA EQUITALIA SUD S.P.A.
VIALE DEL BASENTO, 128 85100 POTENZA PZ

difeso da:
DE GIORGI AVV. ANTONIO
C/O EQUITALIA
VIA D. BIRAGO 60/A 73100 LECCE LE

SEZIONE

N° 3

REG. GENERALE

N° 111/2015

UDIENZA DEL

22/04/2016 ore 10:00

N°

517/3/16

PRONUNCIATA IL:

22/4/16

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

12/3/16

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso depositato presso la Segreteria della Commissione in data 02/02/2015 parte ricorrente impugnava la cartella di pagamento per contributi consortili, evidenziando che il tributo non era dovuto per insussistenza dei presupposti di legge. Si costituiva in giudizio l'Equitalia Sud SpA, dichiarando di non accettare il contraddittorio senza entrare nel merito e chiedendo di dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell'agente di riscossione.

DIRITTO

Il ricorso introduttivo è fondato e pertanto va accolto.

Va osservato che le vertenze in ordine al pagamento del tributo ai Consorzi di bonifica, sono più volte approdate alla Corte di Cassazione che, nel tempo, ha delineato diritti ed obblighi dei contribuenti e dei Consorzi, attraverso numerose sentenze evolutive. Così è stato affermato:

- che i Consorzi di bonifica non possono avere poteri impositivi diversi da quelli rigidamente fissati dalla legge, né possono porre generici contributi di miglioria a carico di tutti gli immobili siti nel comprensorio ove è stata eseguita un'opera di bonifica; che anche i beni extraagricoli possono essere soggetti a contributo, ma non per la sola appartenenza all'area di intervento o per vantaggi generali arrecati all'ambiente o alla salubrità dell'area, bensì solo quando sia stato accertato per il singolo bene un vantaggio specifico e diretto (Cass. I Sez. Civ. n. 7322/93);
- che per poter pretendere la contribuzione sono necessari tre requisiti: la previa determinazione del perimetro di contribuenza; la individuazione dei soggetti tenuti alla contribuenza preventivamente all'esecuzione dell'opera; l'accertamento del beneficio con riguardo ad ogni singolo immobile (Cass. 8.7.1993 n.7511);
- che il beneficio non può essere generico, ma diretto e inerente al fondo beneficiario; che il beneficio non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, ma che occorre un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo in rapporto causale con le opere di bonifica e con la loro manutenzione (Cass. S.U. n. 8957/96);
- che laddove vi è un servizio di fognatura comunale, il rapporto di contribuenza può istituirsi solo con il Comune (che a sua volta, se mai, dovrebbe pagare un canone al Consorzio); che non esiste una presunzione di legittimità dell'atto amministrativo di imposizione; che l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa incombe sull'ente creditore; che in caso di contestazione l'esistenza del



beneficio dipendente dalla bonifica deve essere provato dal Consorzio (Cass. S.U. n. 8960/96);

- che la ripartizione dei contributi è effettuata fra i proprietari degli immobili siti nel comprensorio di bonifica con riferimento al beneficio conseguito; che la ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza, esonera dall'onere della prova del beneficio ricavato per quanto riguarda la manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale; che gli immobili agricoli od extraagricoli siti nel comprensorio di bonifica, che dalla bonifica ricevano vantaggio, hanno l'obbligo di contribuzione indipendentemente dalla emanazione del D.M. di determinazione del perimetro di contribuenza (Cass. S.U. n.968/98);
- che i contributi versati a favore dei Consorzi di bonifica per il loro funzionamento non possono essere inclusi fra le spese incrementative ai fini Invim perché - salvo dimostrazione di un collegamento fra la esecuzione delle opere e l'incremento del valore del bene - la sola manutenzione di strutture utili alla buona gestione del bene, non apportano maggior consistenza o valore all'immobile (Cass. Sez. Tribut. 7326/2003).

Sulla base di questi indirizzi giurisprudenziali, questa Commissione Tributaria ritiene di affermare a sua volta i seguenti principi ai quali informare le proprie decisioni:

- gli immobili sia agricoli che urbani, che si trovino nel perimetro di un'opera di bonifica di competenza statale e siano stati preventivamente individuati a mezzo di trascrizione nei registri immobiliari - con atto individuale notificato al proprietario, così che lo stesso ne abbia avuto indubbia contezza - sono soggetti a contributo a favore dei Consorzi di bonifica, dovendosi presumere che sussista un beneficio diretto e specifico per il proprietario. In caso di opposizione del contribuente davanti al Giudice Tributario, il Consorzio non sarà tenuto a fornire la prova del beneficio ricavato dall'immobile, ma sarà onere del contribuente provare il contrario;
- quando invece si tratti di manutenzione e/o di esercizio di opere di bonifica, o laddove - in particolare per gli immobili urbani - esiste un servizio di fognatura comunale, il Consorzio di bonifica che abbia richiesto il pagamento del contributo, - a fronte di contestazione del contribuente - deve provare che le opere eseguite apportano maggior consistenza o maggior valore all'immobile, in rapporto causale e diretto con lo stesso immobile, non valendo, in tal caso, la presunzione che le opere eseguite arrechino beneficio al bene incluso nel

comprensorio di bonifica (ed anche nel perimetro di contribuenza) e gravando sull'Ente creditore, secondo le usuali norme del contenzioso tributario, l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria.

Nel presente procedimento non risulta provato che il Consorzio abbia provato l'avvenuta trascrizione nei registri immobiliari degli immobili oggetto di tassazione (*mediante atto individuale notificato al proprietario, tanto che lo stesso ne abbia avuto indubbia contezza*); conseguentemente l'onere della prova della debenza del tributo spetta al medesimo Consorzio.

Nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita dal Consorzio, così come richiesto dall'art.2697 c.c., che addirittura non si è costituito in giudizio, e conseguentemente l'atto impugnato va annullato.

Tra l'altro, il Consorzio avrebbe dovuto provare i benefici diretti e specifici ricevuti dal fondo in relazione alle opere di bonifica indicate.


Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.


La Commissione accoglie il ricorso, annullando la cartella di pagamento impugnata. Condanna Equitalia Sud SpA ed il Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano al pagamento, in solido tra loro, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 250,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Così deciso in Potenza, il 22/04/2016

Il Relatore




Il Presidente



Equitalia Servizi di riscossione SpA

Viale del Basento, 128 - 85100 Potenza
Tel. 09711945369 Fax 09711945401
Contact Center - Tel. 06.01.01 Fax 06.95050401



Equitalia
Servizi di riscossione

Direzione Regionale Basilicata
U.O. Contenzioso Esattoriale

potenza



Spett.le
Consorzio di Bonifica
Vulture Alto Bradano
c.da Gaudiano
85024 LAVELLO (Pz)

Potenza, 20/19/2016
Prot. n. 436655

Oggetto: GARRAMONE FRANCESCO PAOLO
R.G. 107/15 - CTP di Potenza - sentenza n. 521/03/16

Con riferimento al giudizio in oggetto, comunichiamo che la CTP di Potenza, con sentenza n. 521/03/16, ha accolto il ricorso in oggetto e condannato Equitalia Sud (ora Equitalia Servizi di Riscossione) ed il Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano al pagamento delle spese processuali.

La scrivente ha provveduto al pagamento richiesto ed in considerazione delle motivazioni della sentenza, tutte imputabili esclusivamente alla responsabilità dell'Ente impositore rimasto contumace, chiede che codesto Consorzio disponga il rimborso a favore della Equitalia Sud S.p.A. dell'importo totale pari ad Euro **299,00**.

A tal fine riportiamo le coordinate bancarie del conto corrente sul quale dovrà essere riversato il predetto importo:

IT 74H0306905000100000014764

Distinti saluti

Il Responsabile
Giuseppe Di Nicola

Allegati:

- copia sentenza
- nota calcolo

Equitalia Servizi di riscossione SpA
Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana
Sede legale Via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma
Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v.
Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P. IVA 13756881002
Direzione e coordinamento di Equitalia SpA socio unico - www.gruppoequitalia.it



GARRAMONE FRANCESCO PAOLO

DIRITTI E ONORARI		250,00
	15,00%	37,50
totale		287,50
	c.a.p. 4%	11,50
totale		299,00
	IVA 22%	
totale		299,00
	ritenuta di acconto 20%	
spese liquidate in sentenza		
Netto a pagare		299,00



COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI POTENZA

C.DA TORA VIA CENTOMANI N. 11
85100 POTENZA
Tel. 0693837849 Fax. 0693837843
Sezione n. 3

Al Signor
DE GIORGI AVV.ANTONIO C/O EQUITALIA
in qualità di Difensore del
AG. RISCOSSIONE POTENZA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.
VIA D. BIRAGO,60/A
73100 LECCE (LE)
Inviata all'indirizzo Pec: DIREZIONE.PUGLIA@PEC.EQUITALIASUD.IT

COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

Ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. del 31/12/1992 n. 546 si comunica che in relazione a:
RICORSO R.G.R. n. 107/2015 contro CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE ALTO BRADANO

Atto: CARTELLA DI PAGAMENTO N. 092 2014 00094804 19
Imposta:
CONT.CONSORTILE Anno: 2011 Anno: 2011
CONT.CONSORTILE Anno: 2012
emesso da CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE ALTO BRADANO

in data 22/04/2016 è stata emessa sentenza N. 521/2016 Sez:3 depositata il 13/09/2016 con il seguente

DISPOSITIVO

LA COMMISSIONE ACCOGLIE IL RICORSO, ANNULLANDO LA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA.CONDANNA EQUITALIA SUD SPA ED IL CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE ALTO BRADANO AL PAGAMENTO, IN SOLIDO TRA LORO, DELLE SPESE DEL GIUDIZIO, LIQUIDATE IN COMPLESSIVI EURO 250,00 OLTRE ACCESSORI DI LEGGE SE DOVUTI.

POTENZA 13/09/2016

Per la Commissione Tributaria
ROSANNA SARLI

L'indirizzo di PEC del mittente della presente comunicazione non è utilizzabile per la presentazione di atti e documenti inerenti il contenzioso tributario.

Al destinatario della presente comunicazione è raccomandato di prendere visione delle AVVERTENZE pubblicate al seguente indirizzo:
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Giustizia_tributaria/Comunicazioni_tramite_Pec/Avvertenze.htm, concernenti:

- a) la possibilità di richiedere la discussione in pubblica udienza (Art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992)
- b) le modalità per il deposito di documenti e memorie (Art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992)
- c) le modalità di comunicazione del dispositivo delle sentenze (Artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992)
- d) i termini per l'appello e per il ricorso per Cassazione (Artt. 51 e 62 del D.Lgs. n. 546/1992)
- e) le modalità di restituzione dei fascicoli processuali alle parti (Art. 25 del D.Lgs. n. 546/1992)
- f) i reclami avverso i decreti dei presidenti delle commissioni adite (Art. 28 del D.Lgs. n. 546/1992).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto funzionario addetto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente delibera commissariale n° 221 dello 11/10/2016 viene affissa all' albo pretorio consortile il 11/10/2016;

- Che, in **quanto atto non soggetto a controllo**, è immediatamente eseguibile dalla data di pubblicazione, secondo quanto disposto dall'art. 26, punto 4, L.R.B. n. 33/01 e art. 48, 4° comma, Statuto ;
- Che, **in quanto atto soggetto a controllo preventivo di legittimità e di merito**, esplicherà i suoi effetti successivamente all'approvazione della Giunta Regionale di Basilicata, secondo quanto disposto dall'art. 26 , punto 6, L.R.B. n.33/01 e art, 48, 3° comma, Statuto;
- Che è stata pubblicata all'Albo Pretorio 11/10/2016 al 14/10/2016

Il Funzionario Responsabile

[Handwritten signature]



La presente delibera viene trasmessa ilprot. n.....alla Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Potenza ai sensi dell' art. 26 della L.R. n.33 del 06.09.2001:

- 1) Per il controllo preventivo di legittimità e merito,
- 2) Per il controllo successivo di legittimità
- 3) Con l'elenco degli atti non soggetti a controllo

La presente copia, per uso amministrativo, è conforme all'originale.

Il Funzionario Responsabile

.....